

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre ad interessi a decorrere dal 16 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;
- condannare i convenuti alle spese.

In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;
- stabilire la procedura da seguire per determinare il danno risarcibile effettivamente subito dai ricorrenti;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti (48 in totale) sono depositanti e/o azionisti e/o detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus Public Company Ltd e/o della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Essi chiedono il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 268, 340, paragrafo 2, e 340, paragrafo 3, TFUE, che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, per il danno subito a seguito dei provvedimenti, adottati dalle istituzioni convenute, che hanno imposto un regime di bail-in alla Repubblica di Cipro.

I ricorrenti sostengono che le istituzioni convenute hanno adottato un regime di bail-in per la Repubblica di Cipro che ha condotto direttamente alla perdita dei depositi e delle azioni dei ricorrenti. A parere di questi ultimi, le misure di bail-in adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di dare attuazione a provvedimenti adottati dai convenuti ed erano altresì approvate dalle istituzioni convenute.

I ricorrenti affermano che il regime di bail-in viola il diritto di proprietà, quale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I ricorrenti fanno inoltre valere che il regime di bail-in viola i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2014 — Unilever/UAMI — Technopharma (Fair & Lovely)

(Causa T-811/14)

(2015/C 073/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unilever NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Fox, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technopharma Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente gli elementi verbali «Fair & Lovely» —
Domanda di registrazione n. 4 045 092

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 ottobre 2014 nel procedimento R 1004/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e concedere la sospensione del procedimento nella causa R 1004/2013-4 nelle more della decisione sulle azioni nazionali di cancellazione avverso le registrazioni nazionali anteriori e la domanda su cui fa affidamento la Technopharma Ltd in Spagna, in Germania, in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito;
- condannare l'UAMI e ogni interveniente alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 64, paragrafo 1, e 75, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

Ricorso proposto il 24 dicembre 2014 — Alfamicro/Commissione

(Causa T-831/14)

(2015/C 073/54)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de Computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 28 ottobre 2014 adottata nell'ambito dell'attuazione dell'audit finanziario 12-DAS-03, relativo al *Grant Agreement* n. 238882, con tutte le conseguenze di legge, disponendo in particolare l'annullamento della nota di addebito di EUR 467 131 inclusa in detta decisione e l'emissione di credito di pari importo a favore della ricorrente.